



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 11 DEL 31/07/2024

Tit.5.2.1

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI – SEZIONE CIVILE – N. 778/2023 (R.G. 1809/2022). VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

L’anno 2024 il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 15:00 e successive, in Terni, nella sede dell’Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Risultano presenti:

PERNAZZA LAURA	<i>Presidente</i>	<i>Presente</i>
CONTI LUCIANO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
DANIELE GIANNI	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
GARBINI UMBERTO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
LONGARONI DANIELE	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
MORELLI ROBERTO	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
PELLICCIA SILVIA	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
SPEZZI ANNALISA	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
TAGLIALATELA GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
VALLI NICOLETTA	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza il Presidente **Dott.ssa Laura Pernazza** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale **Dott. Paolo Ricciarelli**.

La seduta è pubblica.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'argomento iscritto al terzo punto dell'ODG : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI – SEZIONE CIVILE – N. 778/2023 (R.G. 1809/2022). VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio così come previsto dall'art.51, comma 2, del Regolamento del Consiglio Provinciale;

Dato atto che il procedimento amministrativo che si conclude con il presente provvedimento è stato attivato d'ufficio in data 19/07/2024 dal R.U.P. dalla Dott.ssa Stefania Finocchio, Direttore dell'Area Amministrativa Economico - Finanziaria e dovrà concludersi entro il 31/07/2024;

Dato atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della Dott.ssa Stefania Finocchio, non versa in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con i destinatari dell'atto;

Premesso che:

- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n.30 del 20/10/2023 e successiva D.C.P. n.40 del 06/12/2023, esecutive nei modi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n.44 del 21/12/2023, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

- con deliberazione del Presidente n.1 del 03/01/2024, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

Premesso, inoltre, che il Testo Unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191 del D. Lgs. n.267/2000, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

Atteso che la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 dello stesso D. Lgs. n.267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità a seguito di deliberazione consiliare;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Delibera Consiglio n.11 del 31/07/2024. ifPaolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA!=?documento firmato digitalmente da Paolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA}.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

a) sentenze esecutive;”;

Preso atto della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Terni – Sezione Civile – in data 08/11/2023 (R.G. 1809/2022), sentenza n. 778/2023 e conservata agli atti d'ufficio, che ha condannato la Provincia di Terni a pagare alla parte attrice la somma di € 468,86 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo, nonché a rimborsare in favore della stessa le spese processuali, liquidate in € 965,94 comprensivi di IVA e CAP e 15% come per legge per onorari, oltre € 264,00 per spese;

Precisato che, tenuto conto dei tempi di approvazione della presente deliberazione e della conseguente deliberazione presidenziale di variazione di PEG, nonché dell'adozione della determinazione di impegno di spesa e della liquidazione della stessa, si ipotizza di poter procedere al pagamento delle suddette spese in data 02/08/2024;

Dato atto che, per quanto sopra, la Provincia di Terni dovrà pagare a BFF Bank S.p.A. la somma totale di € 1.764,34, determinata come da dettaglio che segue:

Causale	Importo
Interessi moratori maturati sulla sorte capitale	188,86 €
Interessi anatocistici maturati al 02/08/2024	47,54 €
Risarcimento ex art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002	280,00 €
Spese legali	1.229,94 €
TOTALE:	1.746,34 €

Ritenendo, di conseguenza, necessario provvedere all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che scaturisce dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, anche al fine di evitare il maturare, in conseguenza del decorso del tempo, di ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente e tutelare il pubblico interesse sotteso alla necessità di evitare azioni esecutive a carico dell'Ente territoriale;

Verificato che:

- attraverso il riconoscimento del debito, liquidato con la sentenza precedentemente descritta, la Provincia si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva e nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Provinciale, il quale esercita, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è, pertanto, propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- per la fattispecie di cui all'art. 194, c.1, a) del D. Lgs. n. 267/2000 “Sentenze esecutive”, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

Preso atto della necessità di procedere al riconoscimento e successivo finanziamento della somma di complessivi € 1.746,34, a titolo di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 dell'11/07/2024, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2023 redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, con le seguenti risultanze del conto del bilancio:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 20.375.286,45
<i>così determinato:</i>	
• Parte accantonata	€ 7.330.651,67
• Parte vincolata	€ 7.509.339,53
• Parte destinata agli investimenti	€ 169.891,60
• Parte disponibile	€ 5.365.403,65

Atteso che la Provincia di Terni intende finanziare l'importo in oggetto attraverso l'utilizzo della parte disponibile dell'Avanzo di Amministrazione 2023;

Richiamato, a tal riguardo, l'art.187 comma 2 del TUEL ed il principio contabile 9.2 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 che testualmente recita:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”;*

Considerato che la variazione di cui sopra può essere riassunta come da tabelle che seguono:



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE ENTRATA

ANNUALITA'	DESCRIZIONE RISORSA	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
2024	Applicazione avanzo LIBERO 2023	€ 1.746,34

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE SPESA

ANNUALITÀ	MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA	IMPORTO VARIAZIONE CASSA
2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	€ 1.746,34	€ 1.746,34

Visto l'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, (utilizzo in termini di cassa entrate vincolate – anticipazione di tesoreria) fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

Rilevato che dalla verifica contabile effettuata in data 11/07/2024 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D. Lgs. n.267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo libero;

Rilevato, altresì, che;

- sono stati verificati gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario, dando atto del loro mantenimento, anche in ragione delle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2024/2026 con il presente atto;

- sono stati verificati gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo di riserva;

Verificato che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio;

Richiamato l'art. 175, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Delibera Consiglio n.11 del 31/07/2024. ifPaolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA!=?documento firmato digitalmente da Paolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA}.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

Tenuto presente che, alla luce di quanto disposto in questa sede, la somma di denaro da riconoscere come debito fuori bilancio, derivante dalla suindicata sentenza esecutiva, quantificata in complessivi € 1.746,34 (millesettcentoquarantasei/34) trova copertura finanziaria sul capitolo 390 del centro di costo 170, del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, denominato “SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - CORRISPETTIVI PRESTAZIONE - AVVOCATURA”, come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Visti, in particolare, il principio contabile 9.2, allegato 4/2, al D. Lgs. n. 118/2011 e l'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L. nella parte in cui stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visto lo Statuto della Provincia di Terni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 17/10/2022, con particolare riferimento all'articolo 51;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto, infine, che con la presente variazione risulta applicato l'avanzo libero di amministrazione approvato per totali € 5.365.403,65 per la somma di € 1.746,34;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore dell'Area Amministrativa Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti, di cui all'art.239, comma 1, lettera b), numero 2), del D. Lgs. n. 267/2000, con verbale n° 90 del 23/07/2024, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, variando il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 nel modo sopra specificato, al fine di prevedere nello strumento programmatorio le risorse necessarie per fronteggiare le spese in parola;

Con voti n. 5 FAVOREVOLI e n. 2 ASTENUTI (Longaroni e Valli) validamente espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

- di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 778/2023 (R.G. 1809/2022), con la quale il Tribunale Ordinario di Terni – Sezione Civile , ha posto a carico della Provincia di Terni spese per un totale di € 1.746,34, così come meglio dettagliato nelle premesse del presente provvedimento;
- di approvare**, facendo seguito a quanto già espresso in narrativa e per le ragioni in precedenza esplicitate, al Bilancio di Previsione finanziaria 2024/2026 - annualità 2024 – la variazione di competenza e di cassa analiticamente indicate nel prospetto sotto riportato, conseguente all'utilizzo della quota libera nel risultato di amministrazione 2023:

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE ENTRATA

ANNUALITA'	DESCRIZIONE RISORSA	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
2024	Applicazione avanzo LIBERO 2023	€ 1.746,34

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE SPESA

Annualità	Missione	Descrizione Missione	Programma	DESCRIZIONE PROGRAMMA	Titolo	Descrizione Titolo	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA	IMPORTO VARIAZIONE CASSA
2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	€ 1.746,34	€ 1.746,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Delibera Consiglio n.11 del 31/07/2024. ifPaolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA!=?documento firmato digitalmente da Paolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA}.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 11 DEL 31/07/2024

4. **di prendere atto che**, conseguentemente a quanto sopra deliberato, il debito in oggetto, quantificato in complessivi € 1.746,34 (millesettecentoquarantasei/34), trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 390 del centro di costo 170, del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, denominato “SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - CORRISPETTI VI PRESTAZIONE - AVVOCATURA”, come previsto dall’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **di dare atto** che la conseguente variazione al PEG per l’annualità 2024 sarà apportata con successiva deliberazione presidenziale, mentre l’importo necessario alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza in argomento sarà impegnato con conseguente determinazione del Direttore dell’Area competente, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
6. **di dare atto che**, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri generali di bilancio e che gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un fondo finale di cassa non negativo;
7. **di dare mandato** al competente ufficio dell’Area Amministrativa Economico-Finanziaria di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Provinciale, ai sensi dell’art.175, comma 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, tramite il prospetto di cui all’allegato 8/1 D. Lgs. 118/2011;
8. **di disporre che** copia della presente deliberazione, venga trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 c. 5 L. 27/12/2002 n. 289;
9. **di dare atto che** responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa Economico – Finanziaria, Dott.ssa Stefania Finocchio;
10. **di dare mandato** all’Area Proponente di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del TUEL.

il Presidente
Dott.ssa Laura Pernazza

il Segretario Generale
Dott. Paolo Ricciarelli



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

Proposta di delibera di Consiglio n° 14

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI – SEZIONE CIVILE – N. 778/2023 (R.G. 1809/2022). VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera.

Terni, lì 22/07/2024

IL DIRETTORE
FINOCCHIO STEFANIA



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

Proposta di delibera di Consiglio n° 14

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI – SEZIONE CIVILE – N. 778/2023 (R.G. 1809/2022). VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di delibera.

Terni, lì 22/07/2024

IL DIRETTORE
Finocchio Stefania



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monica Lorenzini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1809 dell'anno 2022 e vertente

TRA

BFF BANK S.P.A. , (C.F. 07960110158) rappresentat e difes dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE presso il cui studio, sito in , è elettivamente domiciliat, giusta procura in calce / margine _____;

attore

CONTRO

PROVINCIA DI TERNI (C.F. 00179350558), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentat e difes dall'avv. presso il cui studio, sito in è elettivamente domiciliat , giusta procura in calce / margine _____;

convenut

OGGETTO:

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8 novembre 2023, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo "svolgimento del processo" viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, BFF ha convenuto la Provincia dinnanzi all'intestato Tribunale, così concludendo: *"IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.P.A. a ottenere il pagamento da parte della PROVINCIA DI TERNI dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare la PROVINCIA DI TERNI al relativo pagamento in favore di BFF BANK S.P.A.: I) Euro 7.403,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II) Euro 923,50 per interessi moratori maturati al 05/08/2022 sulle fatture indicate sub doc. 2, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, calcolati con le seguenti decorrenze: • con riferimento alle fatture emesse da HERA COMM, gli interessi sono dovuti a BFF – in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da HERA COMM e BFF (doc. 3) – con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 05/08/2022 (doc. 4), oltre interessi moratori maturandi da tale data sino al saldo; • con riferimento alle fatture emesse da WIND,*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Delibera Consiglio n.11 del 31/07/2024. ifMONICA LORENZINI!=?documento firmato digitalmente da MONICA LORENZINI}.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento - scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") - sino al 05/08/2022 (doc. 4), oltre interessi moratori maturandi da tale data sino al saldo; III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; IV) Euro 280,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale di cui al punto I); IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.P.A. a ottenere il pagamento da parte della PROVINCIA DI TERNI e, per l'effetto, condannare la PROVINCIA DI TERNI al pagamento in favore di BFF BANK S.P.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.P.A. per: - sorte capitale; - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 e, in particolare, (a) con riferimento alle fatture emesse da HERA COMM - in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e BFF (doc. 3) - con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo; (b) con riferimento alle fatture emesse da WIND, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza Firmato del relativo termine di pagamento - scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") - sino al saldo; - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui la PROVINCIA dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.P.A. a ottenere il pagamento da parte della PROVINCIA DI TERNI e, per l'effetto, condannare la PROVINCIA DI TERNI al pagamento in favore di BFF BANK S.P.A. degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.P.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive".

3. A sostegno della domanda BFF BANK deduceva di essere un operatore autorizzato a svolgere in Italia concessione di finanziamenti, factoring, acquisto pro soluto di crediti e pertanto nello svolgimento di tale attività ha acquistato crediti di Wind Telecomunicazioni spa ed Hera Comm in relazione alle forniture da questi ultimi erogate a Provincia di Terni; a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto e nonostante i ripetuti solleciti, l'attrice depositava citazione come in premessa specificato.

Verificata la regolarità del contraddittorio instaurato, alla udienza del 30 marzo 2023 veniva dichiarata la contumacia della Provincia, stante la mancata costituzione, venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc richiesti.

Con la memoria istruttoria BFF ha depositato: *il prospetto contenente il calcolo analitico degli interessi moratori maturati (doc. 7), l'esito della procedura concorsuale rilasciato da Acquirente Unico s.p.a. con cui Hera Comm è stata individuata quale soggetto esercente il "servizio di salvaguardia" per la Regione Umbria (doc. 8); certificazione dati di consumo fatturati da Hera Comm (doc. 9); copia delle fatture azionate a titolo di capitale, unitamente ai relativi esiti SDI (doc. 10); (ii) dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 7.403,03 a integrale saldo delle fatture azionate a titolo di capitale.*

All'udienza del 11 luglio 2023 il Giudice ha ammesso perché rilevanti i documenti prodotto ed ha fissato per discussione orale con termine per note fino a 7 gg prima, l'udienza dell'8 novembre 2023.

La causa deve essere decisa per quanto di ragione.

Dai documenti versati in atti emerge *per tabulas* la esistenza del credito vantato, rafforzato dalla circostanza che BFF ha ricevuto l'integrale pagamento delle fatture azionate a titolo di capitale e cioè l'importo di € 7.403,03.

La Banca quindi vanterebbe ad oggi un credito dovuto a: *complessivi Euro 468,86 per interessi moratori e importo dovuto ai sensi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, e precisamente: – Euro 188,86 per interessi moratori ex art. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002, maturati sulla sorte capitale originariamente azionata e calcolati con le seguenti decorrenze: > con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm, gli interessi sono dovuti a BFF – in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da Hera Comm e BFF (doc. 3) – con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo (doc. 7); > con riferimento alle fatture emesse da Wind, gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") – sino al saldo (doc. 7); – Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione."*

La BFF ha dimostrato il proprio credito producendo:

esito procedura concorsuale rilasciata da Acquirente Unico spa con cui Hera Comm è stata individuata quale esercente il "servizio di salvaguardia" per la Regione dell'Umbria.

la certificazione dati di consumo fatturati da Hera Comm;

la copia delle fatture azionate a titolo di capitale, unitamente ai relativi esiti SDI gli atti di cessione, notificati alla Provincia unitamente all'elenco delle fatture cedute, con cui Wind e Hera Comm hanno ceduto a BFF i crediti per cui è causa

l'elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale

il prospetto contenente il calcolo analitico degli interessi moratori maturati

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, per facilitare un passaggio graduale dal regime "vincolato" al "mercato libero", il legislatore, con il D.L. n. 73 del 18 giugno 2007, convertito con Legge n. 125 del 3 agosto 2007, ha previsto un particolare regime di tutela per i clienti che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, attraverso il c.d. "servizio di salvaguardia".

Il servizio di salvaguardia determina un rapporto avente fonte legale in quanto il rapporto di fornitura deriva dalle previsioni del D.L. n. 73 del 18 giugno 2007 e può essere interrotto in qualsiasi momento, con preavviso di un mese, anche solo tramite la stipula di un contratto fra il cliente con uno qualsiasi dei fornitori operanti sul mercato libero dell'energia elettrica.

E' provato quindi il rapporto intercorrente tra le parti, la fonte legale dello stesso, la non contestazione delle fatture da parte della Provincia che ha provveduto al pagamento in sorte capitale.

La Banca ha dunque pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.

Correttamente la BFF ha affermato che: *"in materia di inadempimento contrattuale, vige il principio per cui grava sul creditore credito la prova del credito vantato mentre a carico del debitore, grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto"* (Cass. 15 maggio 2018, n. 11736). *In altre parole, se il debitore, durante l'esecuzione del rapporto, ha accettato le fatture senza contestazioni, le stesse costituiscono un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. ex multis, Cass., 13 giugno 2006, n. 13651; Cass., 20 maggio 2004, n. 9593; Cass., 4 marzo 2003, n. 3188; Cass., 20 settembre 1999, n. 10160; Cass., 3 luglio 1998, n. 6502).*

Nel caso in esame la Provincia oltre a non avere sollevato contestazioni in merito alle fatture, non costituendosi in giudizio, non ha provato alcuna causa estintiva del debito anche in relazione agli interessi ed ai calcoli effettuati dalla attrice e pertanto debbono considerarsi non contestate anche le somme oggi reclamate.

Da qui l'accoglimento della domanda e quindi la Provincia di Terni dovrà essere condannata al pagamento di € 468,46 così calcolati: I) Euro 188,86 per interessi moratori "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull'importo nominale originario delle fatture di 7.403,03) e calcolati con le seguenti decorrenze: (i) con riferimento alle fatture emesse da HERA COMM, gli interessi sono dovuti a BFF - in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da HERA COMM e BFF (doc. 3) - con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo; (ii) con riferimento alle fatture emesse da WIND, gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento - scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") - sino al saldo; II) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione; III) Euro 280,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/*decisum* ai sensi dell'art. 5, compreso fino a 1.100 in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- in accoglimento della domanda attoreo condanna la Provincia di Terni in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a parte attrice la somma di € 468,86 per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese processuali, che liquida in **€ 965,94 comprensivo di IVA E CAP e 15% come per legge** per onorari, oltre € 264,00 per spese.

Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi.

Terni, 08/11/2023

Il Giudice
dott.ssa MONICA LORENZINI